

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA

Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 5 agosto 2010

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto -, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardano leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 17.

Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) Pag. 2549

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 18.

Modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))
Pag. 2549

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 19.

Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale
Pag. 2550

Sezione II**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1042.

Iscrizione di fondi vincolati - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 Pag. 2556

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1043.

Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 Pag. 2562

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 luglio 2010, n. 6149.

L.R. 22/2004. Associazione Chorus Marsciano PG. Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale Pag. 2564

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO QUALITÀ DELL'AMBIENTE: GESTIONE RIFIUTI, CAVE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 luglio 2010, n. 6522.

Verifica di compatibilità ambientale, art. 11 del regolamento regionale 3/2005 - Accertamento di giacimento di cava dismessa, per la realizzazione di un intervento di reinserimento, sito in loc. Castel S. Giovanni - Valle Orsara nel comune di Cascia (PG). Ditta S.E.A. s.n.c.
Pag. 2564

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 luglio 2010, n. 6543.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - "Progetto per la realizzazione di una struttura per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature connesse all'attività di manutenzione e salvaguardia del bosco". Comune di Magione. Prop. La Marzolana soc. coop. Pag. 2567

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI: VIA, VAS E SVILUPPO SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 luglio 2010, n. 6547.

D.Lgs. 152/2006, L.R. 12/2010, e s.m.i., D.G.R. n. 806/2008 - Procedura di Verifica di assoggettabilità: "Realizzazione attività di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi", sito in via Narni, 214/A, nel comune di Terni, provincia di Terni. Soggetto proponente: Anticonome Gianluca in qualità di legale rappresentante della società Rigenenra s.r.l. con sede legale nel comune di Terni, provincia di Terni Pag. 2567

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

PARTE PRIMA

**LEGGI - REGOLAMENTI
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE**

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 17.

Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione dell'art. 18)

1. Il comma 1, dell'articolo 18 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sostituito dal seguente:

“1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.”

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 3 agosto 2010

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Rometti, deliberazione 10 maggio 2010, n. 691, atto consiliare n. 2 (IX Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche e governo del territorio”, il 21 giugno 2010;

— licenziato dalla II Commissione consiliare perma-

nente il 7 luglio 2010, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Chiacchieroni (Atto n. 2/BIS);

— approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2010, deliberazione n. 8.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

— La legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, recante “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 18 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18

Collaudo statico.

1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 9, ed al preavviso scritto per il deposito di cui all'articolo 11, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla provincia ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la provincia.

4. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 380/2001, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.»

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 18.

Modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione alla l.r. 16 febbraio 2010, n. 14)

1. L'articolo 65 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)) è sostituito dal seguente:

"Art. 65

(Decisione della consultazione)

1. *Le commissioni consiliari decidono di attivare la consultazione sugli atti di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le modalità della consultazione sono decise a maggioranza dei consiglieri presenti tra quelle di cui all'articolo 64, comma 1.*

2. *La consultazione è comunque disposta qualora tre componenti della commissione o un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione ne facciano richiesta al Presidente della commissione stessa entro e non oltre due giorni lavorativi dalla diramazione dell'ordine del giorno contenente l'atto oggetto della consultazione.*

3. *Per gli atti per i quali è richiesta ed accettata la procedura d'urgenza, l'attivazione della consultazione e le modalità della stessa sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la commissione. In tali casi la consultazione può essere svolta esclusivamente con le modalità di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 64 o con altre modalità semplificate decise dalla commissione."*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 3 agosto 2010

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

— di iniziativa dei consiglieri Dottorini e Monni, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 2 luglio 2010, atto consiliare n. 58 (IX Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari", il 2 luglio 2010;

— licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 7 luglio 2010, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Dottorini (Atto n. 58/BIS);

— approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2010, deliberazione n. 10.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

— La legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, recante "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)", è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9.

Nota all'art. 1:

— Per la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, si veda la nota al titolo della legge.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 19.

Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di assicurare ai cittadini umbri il soddisfacimento del diritto alla abitazione, di uniformare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative regionali, di migliorare le modalità di gestione del patrimonio pubblico e di contenere i costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale ed endoregionale e al fine di procedere alla semplificazione istituzionale prevista dalla normativa regionale vigente, istituisce l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria, denominata ATER regionale, con sede legale e amministrativa a Terni.

2. L'ATER regionale è articolata in due unità operative, ubicate nelle città di Perugia e Terni, che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche.

3. L'ATER regionale è ente strumentale della Regione di natura economica, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.

4. L'attività dell'ATER regionale è finalizzata, nell'ambito della programmazione regionale, a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni socio-economiche svantaggiate.

Art. 2

(Funzioni)

1. L'ATER regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, provvede:

a) alla realizzazione di interventi di edilizia resi-

denziale pubblica, mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente a favore delle fasce sociali più deboli, con un canone determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);

b) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale, eventualmente assistiti da contributi o agevolazioni pubbliche, mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente o temporanea, per un periodo non inferiore a otto anni, con un canone determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;

c) alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche di proprietà degli enti locali;

d) alla eventuale alienazione del patrimonio di proprietà, ai sensi della normativa regionale vigente e dei programmi di vendita adottati dalla Giunta regionale;

e) alla realizzazione, acquisto o recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di unità immobiliari ad uso non residenziale;

f) alla redazione di progetti ed alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati dalla Regione, da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati;

g) alla erogazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa retribuita agli enti locali ed enti pubblici, per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;

h) alla partecipazione, quale soggetto promotore e/o attuatore, alle iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati;

i) alla esecuzione di interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili;

l) all'espletamento dei compiti e delle funzioni affidati dalla Regione, ivi comprese le attività finalizzate a promuovere ed incentivare la locazione di immobili di proprietà privata;

m) alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale;

n) alla partecipazione a fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi sociali ed alla riqualificazione urbana.

2. L'ATER regionale presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e sulla gestione del patrimonio.

Art. 3

(Organi dell'ATER regionale)

1. Sono organi dell'ATER regionale:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due designati dalla Giunta regionale, due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni ed uno nominato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa che individua anche il Presidente e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Al Presidente dell'ATER regionale è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari al trenta per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.

5. Il Consiglio di amministrazione si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.

6. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 5

(Compiti del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) stabilisce le linee d'indirizzo generali dell'ATER regionale, fissa gli obiettivi annuali e pluriennali ed approva i piani attuativi d'intervento in armonia con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;

b) adotta i regolamenti di cui all'articolo 15;

c) provvede alla nomina del Direttore generale dell'ATER regionale e alla nomina dei dirigenti responsabili delle due unità operative;

d) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di ogni esercizio ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);

e) adotta la dotazione organica dell'ATER regionale, nonché le sue eventuali modifiche;

f) delibera l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito;

g) esercita, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore generale e ai dirigenti, tutte le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale e di gestione aziendale;

h) definisce le competenze delle unità operative di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle funzioni di cui all'articolo 2.

2. I regolamenti, il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono trasmessi entro trenta giorni dall'adozione alla Giunta regionale per la relativa approvazione.

Art. 6

(Presidente)

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) ha la legale rappresentanza dell'ATER regionale;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

d) sovrintende al buon funzionamento dell'ATER regionale;

e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, le variazioni di bilancio e le modifiche alla dotazione organica, che sottopone al Consiglio di amministrazione per la ratifica, nella prima seduta successiva all'adozione;

g) sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione i piani attuativi d'intervento e per l'adozione il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

Art. 7

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti é composto da tre membri effettivi compreso il Presidente iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti sono eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale che individua il Presidente.

3. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura, esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità, l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Consiglio di amministrazione. I componenti possono essere riconfermati una sola volta.

4. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ATER regionale, il Collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di riferire immediatamente alla Giunta regionale.

5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.

Art. 8

(Decadenza del Consiglio di amministrazione)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale stessa, dichiara la decadenza del Consiglio di amministrazione per i seguenti motivi:

a) gravi violazioni di legge;

b) gravi inadempienze nell'attuazione dei compiti assegnati.

2. La Giunta regionale, nello stesso atto che dispone la decadenza, nomina un Commissario straordinario per il tempo strettamente necessario per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 9

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati di comprovata esperienza nel settore, in possesso di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) ai sensi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica

e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) o laurea magistrale (ML) ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) e titoli di studio equivalenti, dotati di professionalità adeguata alle mansioni da svolgere e che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità per almeno un quinquennio.

2. Il Direttore generale può essere scelto anche tra i dirigenti dell'ATER regionale. In tal caso la professionalità di cui al comma 1 si intende acquisita con lo svolgimento di funzioni afferenti la qualifica apicale delle categorie professionali, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello non posseduto in qualifica dirigenziale.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato, decorrente dalla data di nomina ed ha termine alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

4. L'incarico è rinnovabile ed è incompatibile con ogni altra attività professionale, commerciale e imprenditoriale o con l'incarico di amministratore di altri organismi.

5. Il trattamento economico del Direttore generale è stabilito dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore al settanta per cento di quello previsto per i direttori della Regione.

Art. 10

(Compiti del Direttore generale)

1. Compete al Direttore generale:

a) svolgere le funzioni amministrative di carattere unitario dell'ATER regionale, compresa l'adozione degli atti gestionali a rilevanza esterna;

b) assicurare l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa ed il coordinamento delle unità operative;

c) attuare le determinazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione;

d) formulare proposte al Consiglio di amministrazione;

e) vigilare sulla regolare trasmissione degli atti del Consiglio di amministrazione da sottoporre al controllo della Giunta regionale.

2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore generale sono svolte da uno dei dirigenti responsabili delle unità operative, scelto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11

(Dirigenti responsabili delle unità operative)

1. I compiti dei dirigenti delle due unità operative sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e sue norme attuative.

Art. 12

(Personale)

1. L'ATER regionale dispone di personale proprio, nei limiti della dotazione organica stabilita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e).

2. Il personale dipendente delle ATER, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito all'ATER regionale. Ad esso è assicurata la continuità del rapporto di lavoro e garantito un trattamento globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il rapporto di lavoro del personale dell'ATER regionale è regolato dalla contrattazione collettiva ed individuale stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro di FEDERCASA.

4. L'ATER regionale mantiene l'iscrizione all'INPDAP.

Art. 13

(Risorse finanziarie)

1. L'ATER regionale provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

- a) i finanziamenti assegnati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;
- b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione;
- c) i proventi derivanti dalla eventuale alienazione del patrimonio immobiliare;
- d) i fondi provenienti dall'assunzione di mutui o da qualsiasi altra forma di accesso al credito;
- e) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
- f) tutte le ulteriori eventuali entrate derivanti dall'attività imprenditoriale.

Art. 14

(Sistema informatizzato)

1. L'ATER regionale si dota di un sistema informatizzato, che utilizza procedure "open source" ai sensi della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale), allo scopo di raccogliere ed elaborare tutti i dati relativi al patrimonio immobiliare, ai nuclei familiari assegnatari, nonché alla gestione dei flussi finanziari.

2. Il sistema informatizzato di cui al comma 1 è interfacciabile con il Sistema informativo regionale ambientale e territoriale (SIAT), al fine di consentire una puntuale conoscenza dei fenomeni connessi all'edilizia residenziale pubblica.

Art. 15

(Norme regolamentari)

1. Il Consiglio di amministrazione adotta:

- a) il regolamento di organizzazione con il quale disciplina la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale dirigente e non dirigente e le relative attribuzioni e responsabilità, nonché il funzionamento delle unità operative;
- b) il regolamento contabile per la gestione finanziaria dell'ATER regionale sulla base di uno schema-tipo deliberato dalla Giunta regionale, ispirato ai principi di contabilità economico-patrimoniale e a quelli della disciplina dei contratti di evidenza pubblica.

Art. 16

(Osservatorio della condizione abitativa)

1. La Direzione regionale Ambiente, territorio e in-

frastrutture, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), assicura la funzione di Osservatorio della condizione abitativa, con il compito di monitorare:

- a) il livello del fabbisogno abitativo, anche in relazione alla popolazione regionale, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie sociali più deboli, quali anziani, portatori di handicap e immigrati;
- b) l'utenza del patrimonio abitativo pubblico od assistito da contributi pubblici;
- c) la consistenza del patrimonio pubblico ed il suo grado di efficienza;
- d) la redditività di tale patrimonio;
- e) l'efficacia delle iniziative intraprese, utilizzando tutte le opportunità offerte dalla normativa vigente;
- f) l'andamento del mercato immobiliare, attivando collaborazioni con le associazioni degli operatori.

2. La struttura con compiti di Osservatorio regionale si raccorda con l'Osservatorio nazionale, fornendo a questo i dati di sintesi della situazione in Umbria e fruendo degli analoghi dati regionali e/o nazionali per operare raffronti ed elaborare statistiche.

3. L'ATER regionale concorre secondo le direttive della Giunta regionale, alla formazione ed implementazione dell'Osservatorio della condizione abitativa, fornendo i dati riguardanti il patrimonio immobiliare, l'utenza nonché i relativi aspetti finanziari.

4. L'ATER regionale può accedere alla banca dati dell'Osservatorio, al fine di acquisire informazioni di carattere generale che hanno interesse per l'attività dell'Azienda.

Art. 17

(Soppressione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale "A.T.E.R.")

1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) istituite ai sensi della legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.)) sono soppresse dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ATER regionale istituita ai sensi della presente legge subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle A.T.E.R. soppresse ai sensi del comma 1, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili.

3. L'ATER regionale per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge si avvale delle risorse umane in servizio presso le A.T.E.R. di cui alla legge regionale n. 11 del 2002.

Art. 18

(Norme finali, transitorie e di prima applicazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato, ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 novembre 2010, esercita le proprie funzioni a partire dal 1 gennaio 2011 e, nella prima seduta, nomina il Direttore generale.

2. Le norme abrogate ai sensi dell'articolo 19 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2010.

3. Gli organi in carica alla data del 1 agosto 2010 continuano ad esercitare le loro funzioni fino al 31 dicembre 2010.

4. Qualora, in sede di prima applicazione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), si dovessero rilevare esuberanti nella dotazione organica del personale, l'ATER regionale, previo accordo con le Or-

ganizzazioni sindacali, può adottare apposite misure finalizzate ad incentivare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti in possesso di requisiti idonei, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

5. Il Consiglio di amministrazione adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 15 ed il bilancio di previsione entro sessanta giorni dalla data di insediamento.

Art. 19

(Norme di abrogazione e di rinvio)

1. La legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.)) è abrogata.

2. L'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

3. Dalla data di abrogazione della legge regionale n. 11 del 2002 le norme regionali che fanno riferimento alle A.T.E.R. si intendono riferite all'ATER regionale di cui alla presente legge.

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1)

1. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppo Umbria S.p.A.) è sostituita dalla seguente:

“h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso, eccetto il patrimonio immobiliare regionale destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale come previsto dalla legge regionale istitutiva dell'ATER regionale;”

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 3 agosto 2010

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Vinti, deliberazione 8 luglio 2010, n. 977, atto consiliare n. 76 (IX Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede redigente, e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 9 luglio 2010;

— esaminato dalla I Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;

— licenziato dalla I Commissione consiliare permanente

il 28 luglio 2010, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Barberini per la maggioranza e dal consigliere Lignani Marchesani per la minoranza (Atto n. 76/BIS);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 30 luglio 2010, deliberazione n. 13.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a) e b):

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, recante “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea” (pubblicato nella *G.U.* 24 giugno 2008, n. 146):

“Art. 2.

Caratteristiche e requisiti

Omissis.

2. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 2, è definito dalle regioni, in concertazione con le Anci regionali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. L'ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto, altresì, della funzione sociale dell'alloggio come definito dal presente decreto.

3. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 3, non può superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e può essere articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio.

Omissis.”

Nota all'art. 5, comma 1, lett. d):

— Il testo dell'art. 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al *B.U.R.* 2 marzo 2000, n. 11), come modificato con legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al *B.U.R.* 17 febbraio 2010, n. 8), è il seguente:

«Art. 52

Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione.

1. I bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, sono trasmessi annualmente per l'approvazione, alla Giunta regionale entro il 1° settembre. Essi sono allegati al bilancio di previsione della Regione a norma di Statuto e pubblicati per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

2. Nei bilanci degli enti predetti, redatti in termini di competenza e di cassa, le spese sono classificate e ripartite secondo le direttive della Giunta regionale, in modo da consentire la compilazione di un bilancio consolidato regionale.

3. Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al comma 1, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio, sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine delle corrispondenti unità previsionali di base.

4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86 e 87.

5. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono.»

Note all'art. 9, comma 1:

— Il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", è pubblicato nella *G.U.* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", è pubblicato nella *G.U.* 12 novembre 2004, n. 266.

Nota all'art. 11:

— La legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante "Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale", è pubblicata nel S.O. n. 2 al *B.U.R.* 9 febbraio 2005, n. 6.

Nota all'art. 14, comma 1:

— La legge regionale 25 luglio 2006, n. 11, recante "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale", è pubblicata nel *B.U.R.* 2 agosto 2006, n. 37.

Nota all'art. 16, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" (pubblicata nel S.O. alla *G.U.* 15 dicembre 1998, n. 292):

«12.

Osservatorio della condizione abitativa.

1. L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.»

Nota all'art. 17, commi 1 e 3:

— La legge regionale 19 giugno 2002, n. 11, recante "Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.)", è pubblicata nel *B.U.R.* 3 luglio 2002, n. 29.

Note all'art. 19:

— Per la legge regionale 19 giugno 2002, n. 11, si veda la nota all'art. 17, commi 1 e 3.

— Il testo dell'art. 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 22, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicata nel S.S. al *B.U.R.* 12 novembre 2009, n. 51), è il seguente:

«Art. 16

Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11.

1. All'articolo 4 della legge regionale 19 giugno 2002, n. 11:

Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) del comma 1 è inserita la seguente:

"f-bis) alla realizzazione, acquisto e recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone calmierato, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di unità immobiliari ad uso non residenziale, destinate alla locazione per finalità pubbliche;"

b) la lettera i) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"i) alla realizzazione degli interventi, all'espletamento dei compiti e delle funzioni loro affidati dalla Regione e dagli enti locali territoriali, ivi comprese le attività finalizzate a promuovere ed incentivare la locazione, nonché le eventuali specifiche attività inerenti il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica."».

Nota all'art. 20:

— Il testo vigente dell'art. 2, comma 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1, recante "Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A." (pubblicata nel *B.U.R.* 4 febbraio 2009, n. 5), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2
Finalità.

Omissis.

4. Sviluppumbria S.p.A. svolge in particolare attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli enti pubblici soci attraverso:

a) l'amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dalla Regione e dagli enti soci per lo sviluppo economico regionale;

b) l'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti soci;

c) la collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di sostegno alla competitività del territorio e del sistema delle imprese dell'Umbria;

d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione;

e) il supporto alla creazione di impresa con particolare riferimento alle imprese femminili, giovanili e del terzo settore;

f) l'attrazione di investimenti esogeni e attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentralizzata e transnazionale;

g) l'attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi settoriali e di impresa;

h) *la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso, eccetto il patrimonio immobiliare regionale destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale come previsto dalla legge regionale istitutiva dell'ATER regionale;*

i) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria e strumentale, connessa a quelle sopra indicate o specificamente affidate dalla Regione o dai soci.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel *B.U.R.* 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al *B.U.R.* 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

Sezione II

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1042.

Iscrizione di fondi vincolati - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Franco Tomassoni;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 in base al quale la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al bilancio mediante l'istituzione di nuove Unità Previsionali di Base o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti al fine di iscrivere nel bilancio stesso le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010;

Vista la propria deliberazione n. 276 del 23 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il bilancio di direzione ai sensi dell'art. 50, 3° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'esercizio 2010 le necessarie variazioni derivanti da assegnazioni di fondi vincolati a scopi specifici;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2010, a norma dell'art. 46, 1° comma, della L.R. 28 febbraio 2000 n. 13 le variazioni di cui alle allegate *tabelle A) e B)*;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della succitata L.R. 13/2000;

4) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, 6° comma della L.R. 13/2000.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Tomassoni)

Oggetto: Iscrizione di fondi vincolati - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

La Regione Umbria con legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, ha recepito nel proprio ordinamento i principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2010.

Con propria deliberazione n. 276 del 23 febbraio 2010 la Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri di responsabilità.

L'art. 46, 1° comma della L.R. 13/2000 autorizza la Giunta regionale ad apportare al bilancio di previsione le variazioni derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché le relative spese quando siano tassativamente regolate dalla legge, mediante l'istituzione di nuove Unità Previsionali di Base o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

1) di iscrivere nel bilancio regionale dell'esercizio 2010 i seguenti fondi a destinazione vincolata non previsti o previsti in misura inferiore:

— per i rimborsi spese ai datori di lavoro ed alle organizzazioni di volontariato ai sensi degli artt. 9, 2 e 10 del D.P.R. 194/01: € 68.987,98 Sisma Abruzzo 2009; € 4.982,89 Esequie Papa 2005; € 97,01 Inizio Pontificato, per un totale di € 74.067,88 da iscrivere nell'UPB 2.01.006 - Cap. 2345 dell'entrata e nell'UPB 05.1.014 - Cap. 2856 della spesa;

— per il cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di Valutazione. Legge 144 del 17 maggio 1999, art. 1, comma 7 - Delibere Cipe n. 54/2005 (anno 2005) € 356.872,00, n. 5/2006 (anno 2006) € 144.533,00 e n. 85/2008 (anni 2007-2008) € 400.000,00 per un totale di € 901.405,00 da iscrivere nell'UPB 2.01.010 - Cap. 1933 dell'entrata e nell'UPB 14.1.003 - Cap. 715 della spesa;

— per il finanziamento delle attività della Consiglieria di parità - Riparto fondi annualità 2009. Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2009: € 42.748,12 da iscrivere nell'UPB 2.01.010 - Cap. 2984 dell'entrata e nell'UPB 11.1.002 - Cap. 2997 della spesa;

— per la realizzazione del "VI Censimento generale dell'Agricoltura" approvato con Protocollo d'Intesa fra l'ISTAT, le Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009: € 17.049,80 da iscrivere nell'UPB 2.03.001 - Cap. 2758 dell'entrata e nell'UPB 14.1.006 - Cap. 742 della spesa;

— per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrometeorologica regionale. D.P.C.M. 24 luglio 2002: € 14.044,00 da iscrivere nell'UPB 2.03.002 - Cap. 647 dell'entrata e nell'UPB 05.1.018 - Cap. 4949 della spesa;

— per il finanziamento degli interventi di sicurezza stradale di cui alla legge 488/99, art. 56: € 21.100,40 da iscrivere nell'UPB 4.03.003 - Cap. 1443 dell'entrata e nell'UPB 06.2.002 - Cap. 9002 della spesa;

— per il finanziamento dei programmi interregionali in agricoltura - Delibera CIPE 18 dicembre 1996 - Attività di rilevazione contabilità agraria riferita all'anno 2006: € 104.583,15 da iscrivere nell'UPB 4.03.004 - Cap. 1215 dell'entrata e nell'UPB 07.2.007 - Cap. 7824/2176 della spesa;

— per gli interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana - Art. 5 della legge 179/92: € 23.723,86 da iscrivere nell'UPB 4.03.006 - Cap. 1000 dell'entrata e nell'UPB 03.2.005 - Cap. 7024 della spesa;

2) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della L.R. 13/2000;

3) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, 6° comma, della L.R. 13/2000.

Perugia, li 13 luglio 2010

L'istruttore
F.to LIDIA CATANA

PARTE ENTRATA

TABELLA A)

U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI ALLA COMPETENZA		VARIAZIONI ALLA CASSA	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
UPB2.01.006_E	02345_E	Fondi di cui al DPR 194/2001 relativi a rimborsi per spese sostenute dai dipendenti per le esercitazioni di protezione civile. (Rif. S/UPB 05.1.014 - Cap. 2856).	74.067,88	-	74.067,88	-
UPB2.01.010_E	01933_E	Fondo per il funzionamento dei nuclei di valutazione. Legge 144 del 17/05/1999, art. 1, comma 7. (Rif. S/UPB 14.1.003 - Cap. 715)	901.405,00	-	901.405,00	-
UPB2.01.010_E	02984_E	Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 23/5/2000 n.196. (Rif. S/UPB 11.1.002 - Cap. 2997)	42.748,12	-	42.748,12	-
UPB2.03.001_E	02758_E	Fondi ISTAT per la realizzazione del 'VI Censimento generale dell'Agricoltura'. (Rif. S/UPB 14.1.006 - Cap. 742)	17.049,80	-	17.049,80	-
UPB2.03.002_E	00647_E	Risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti trasferiti in materia di servizio mareografico ed idrografico. D.lgs. 112/98 - DPCM 24/07/2002, Tab. B-2. (Rif. S/UPB 05.1.018 - Cap. 4949)	14.044,00	-	14.044,00	-
UPB4.03.003_E	01443_E	Finanziamento interventi in materia di sicurezza stradale di cui alla Legge 23/12/1999, n. 488, art. 56. Decreto Gen.della Motorizz. e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Prot. 3482/2002. (Rif. S/UPB 06.2.002 - Cap. 9002).	21.100,40	-	21.100,40	-

PARTE ENTRATA

TABELLA A)

U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI ALLA COMPETENZA		VARIAZIONI ALLA CASSA	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
UPB4.03.004_E	01215_E	Fondi provenienti dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali per il finanziamento dei programmi interregionali. Delibera CIPE 18.12.96. (Rif. S/UPB 07.2.007 - Cap.7824/2176)	104.583,15	-	104.583,15	-
UPB4.03.006_E	01000_E	Ripartizione del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L. 17/2/1992 n. 179 (Settore Politiche Abitative) gestito dalla CCDDPP. (Rif. S/UPB 03.2.005 - Cap. 7024).	23.723,86	-	23.723,86	-
Totale			1.198.722,21	-	1.198.722,21	-

PARTE SPESA

TABELLA B)

U.P.B.	CAPITOLO	CAT. EC.	CDR	DENOMINAZIONE CAPITOLO/UPB	VARIAZIONI ALLA COMPETENZA		VARIAZIONI ALLA CASSA	
					In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
UPB03.2.005_S	07024_S	2.3	06.08	Ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L. 17/02/92 n. 179. (Settore politiche abitative) gestito dalla CCDDPP. (Rif. E/UPB 4.03.006 - Cap. 1000).	23.723,86	-	23.723,86	-
UPB05.1.014_S	02856_S	1.4	06.15	Fondi di cui al DPR 194/2001 relativi a rimborsi per spese sostenute dai dipendenti per le esercitazioni di protezione civile. (Rif. E/UPB 2.01.006 - cap. 2345)	74.067,88	-	74.067,88	-
UPB05.1.018_S	04949_S	1.4	06.04	DPCM del 24/07/2002 - Spese per la rete idrometeorologica regionale. (Rif. E/UPB 2.03.002 - Cap. 647)	14.044,00	-	14.044,00	-
UPB06.2.002_S	09002_S	2.3	06.11	Piano per la sicurezza stradale. L. 23/12/1999, n. 488, art. 56. Decreto Direz.Gener.della Motorizz. e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Prot. 3482/2002. (Rif. E/UPB 4.03.003 - Cap.1443).	21.100,40	-	21.100,40	-
UPB07.2.007_S	07824/2176_S	2.3	04.03	Spese per il finanziamento dei programmi interregionali in agricoltura - Art.2, comma 6, L.491/93 - Delibera CIPE 18/12/96 - Art. 2, comma 2, L. 499/99. Ristrutturazione delle statistiche agricole nazionali e regionali. (Rif. E/UPB 4.03.004 - Cap. 1215).	104.583,15	-	104.583,15	-
UPB11.2.002_S	02997_S	1.5	05.10	Spese per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 23/5/2000 n.196. (Rif. E/UPB 2.01.010 - Cap. 2984)	42.748,12	-	42.748,12	-

PARTE SPESA

TABELLA B)

U.P.B.	CAPITOLO	CAT. EC.	CDR	DENOMINAZIONE CAPITOLO/UPB	VARIAZIONI ALLA COMPETENZA		VARIAZIONI ALLA CASSA	
					In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
UPB14.1.003_S	00715_S	1.5	02.05	Spese per il funzionamento dei nuclei di valutazione. Legge 144 del 17/05/1999, art. 1, comma 7. (Rif. E/UPB 2.01.010 - Cap. 1933)	901.405,00	-	901.405,00	-
UPB14.1.006_S	00742_S	1.4	02.05	Spese per la realizzazione del 'VI censimento generale dell'agricoltura' : Fondi ISTAT. (Rif. E/UPB 2.03.001 - Cap. 2758)	17.049,80	-	17.049,80	-
Totale					1.198.722,21	-	1.198.722,21	-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1043.

Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Franco Tomassoni;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 44, 2° comma della legge regionale di contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000 in base al quale la Giunta regionale è autorizzata a trasferire dal Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle Unità Previsionali di Base della spesa;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010;

Vista la propria deliberazione n. 276 del 23 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il bilancio di direzione ai sensi dell'art. 50, 3° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di apportare al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010, le variazioni agli stanziamenti di cassa di cui all'allegata tabella, a norma dell'art. 44, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della succitata L.R. 13/2000;

5) di comunicare il presente atto al Consiglio regio-

nale, ai sensi dell'art. 44, 3° comma della L.R. 13/2000.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Tomassoni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

La Regione Umbria con legge regionale, n. 13 del 28 febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2010.

Con propria deliberazione n. 276 del 23 febbraio 2010, la Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 50, comma 3, della L.R. 13/2000, ha approvato il bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri di responsabilità.

Nell'attuale sistema di contabilità regionale accanto al bilancio di competenza esiste un bilancio di cassa riferito alle autorizzazioni a riscuotere e pagare rispetto a somme precedentemente già accertate e impegnate.

Per fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa è previsto in bilancio un apposito "fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa".

L'art. 44, 2° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, autorizza la Giunta regionale a trasferire dal succitato fondo le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle Unità Previsionali di Base (UPB).

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

1. di aumentare gli stanziamenti di cassa delle UPB e dei relativi capitoli per gli importi indicati nella tabella allegata, mediante prelevamento della somma totale pari a € 667.614,48 dal fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa (UPB 16.1.002 - Cap. 6140);

2. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R. 13/2000;

3. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 44, 3° comma della L.R. 13/2000.

Perugia, li 13 luglio 2010

L'istruttore
F.to ANGELO PELLEGRINI

PARTE SPESA

Tabella

U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI ALLA CASSA	
			In aumento	In diminuzione
01.1.005_S	00120_S	Spese per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali. L.R. 16/12/2008, n. 20.	21.900,00	-
02.1.001_S	00717/1021_S	Spese per funzioni e compiti amministrativi trasferiti alle Province in applicazione della L.R. 3/1999. Spese personale.	354.248,73	-
02.2.004_S	09373_S	Spese per lo sviluppo dei servizi di e-democracy. (Cofinanziamento CNIPA).	3.750,00	-
05.2.013_S	09606/8020_S	Ob.2 2000/2006 - Zone Phasing Out - Azione 1.1.2- Interventi a sostegno della progettualità. Finanziamento con fondi propri regionali.	3.241,81	-
05.2.013_S	09606/8025_S	Ob.2 2000/2006 - Zone Phasing Out - Azione 1.1.2- Interventi a sostegno della progettualità. Finanziamento con fondi Legge 183/87.	7.564,23	-
05.2.013_S	09606/8038_S	Ob.2 2000/2006 - Zone Phasing Out - Azione 1.1.2- Interventi a sostegno della progettualità. Finanziamento con fondi comunitari FESR.	4.631,16	-
10.1.005_S	01010_S	Contributo annuale alla Fondazione Umbria Jazz. L.R. n. 21 del 19/12/2008, art. 2, lett. a).	67.538,10	-
10.1.005_S	01014_S	Contributo annuale ordinario della Regione alla fondazione Teatro Stabile dell'Umbria - L.R.16.2.92 n.4.	44.190,70	-
10.1.006_S	01001_S	Contrib. per la costituz., il funzion., l'incrim.e la qualific. degli istit. e serv. inerenti bibliot., archivi stor., centri di docum., mediat.di Enti Locali e di interesse loc., nonché per la progett., istit. funz. e svil. del sist. bibl. docum. reg.le art. 20 c.3 lett.b). c) e d) L.R. 3.5.90 n. 37.	15.592,50	-
12.1.003_S	02139_S	Trasferimenti alle ASL per l'attuazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. L. 19/02/2004, n. 40. Fondi del Ministero della Salute. (Rif. E/UPB 2.01.004 - Cap. 2042)	18.507,25	-
12.2.002_S	07260/8020_S	Spese per la realizzazione del nuovo Ospedale di Todi-Marsciano. Legge 67/88. Finanziamento con fondi propri regionali.	126.450,00	-
16.1.002_S	06140_S	Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa - Art .44, L.R. 28/2/2000 n.13.	-	667.614,48
TOTALE			667.614,48	667.614,48

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 luglio 2010, n. 6149.

L.R. 22/2004. Associazione Chorus Marsciano PG. Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la legge regionale dell'11 febbraio 2010, n. 8 recante: "Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Legge finanziaria 2010";

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 recante: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012";

Vista la deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 276 recante: "Approvazione bilancio di direzione per l'esercizio finanziario 2010. Art. 50, L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000";

Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della L.R. n. 13/2000;

Vista la legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 dettante norme sull'associazionismo di promozione sociale;

Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005 di attuazione della legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004;

Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dell'associazione Chorus Marsciano con sede legale in corso Vittorio Emanuele II, 6, 06055 Marsciano, Perugia, presentata in data 8 luglio 2010;

Visto il verbale dell'istruttoria della domanda medesima redatto in data 12 luglio 2010 e verificato che l'associazione medesima è in possesso dei requisiti che, nei termini della richiamata legge regionale ne consentono l'iscrizione;

Considerato, altresì, che l'associazione Chorus Marsciano rientra nella tipologia delle "associazioni a carattere locale" secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lettera b) della richiamata legge regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla iscrizione della associazione sopra indicata nella apposita sezione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre l'iscrizione dell'associazione Chorus

Marsciano con sede legale in corso Vittorio Emanuele II, 6, 06055 Marsciano, Perugia, alla Sezione b), foglio 111, numero d'ordine 111, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

2. di dare mandato al responsabile del procedimento di comunicare il presente atto all'associazione Chorus Marsciano ed al Servizio Affari giuridico-legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;

3. di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 13 luglio 2010

Il dirigente di servizio
ADRIANA LOMBARDI

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO QUALITÀ DELL'AMBIENTE: GESTIONE RIFIUTI, CAVE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 luglio 2010, n. 6522.

Verifica di compatibilità ambientale, art. 11 del regolamento regionale 3/2005 - Accertamento di giacimento di cava dismessa, per la realizzazione di un intervento di reinserimento, sito in loc. Castel S. Giovanni - Valle Orsara nel comune di Cascia (PG). Ditta S.E.A. s.n.c.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 806 del 30 giugno 2008;

Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento regionale del 17 febbraio 2005, n. 3, e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'istanza, inviata con nota prot. 13/241046 dell'11 giugno 2010 acquisita al prot. n. 95818 dell'11 giugno 2010, con la quale la Provincia di Perugia, nell'ambito della conferenza di copianificazione di cui all'art. 5 bis della L.R. 2/2000, ha richiesto alla Regione Umbria, - Servizio Qualità dell'ambiente: gestione rifiuti, cave e attività estrattive - di procedere alla verifica di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5 bis,

comma 7 della L.R. 2/2000 e ss.mm. ed ii., secondo quanto disposto dall'art. 11 del R.R. 3/2005, per l'accertamento di giacimento di cava dismessa per un intervento di reinserimento in loc. Castel S. Giovanni - Valle Orsara nel comune di Cascia (PG), proposto dalla ditta S.E.A. s.n.c.;

Esaminato il rapporto ambientale di cui all'art. 5 del R.R. 3/2005;

Tenuto conto del rapporto istruttorio redatto dalla Provincia di Perugia, da cui si evince che il giacimento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

1) riguarda il reinserimento di una cava in dismessa identificata dall'id 540775, ubicata nel comune di Cascia (PG) in località Castel S. Giovanni - Valle Orsara, finalizzata alla coltivazione di calcare massiccio per la produzione di calcare per inerti;

2) la superficie totale del giacimento è pari a circa 7021 m²;

3) l'area oggetto di richiesta è classificata nel vigente PRG come zona agricola e zona agricola boscata;

4) il volume da coltivare è pari a m³ 18229,63, di cui m³ 16929,63 utili e m³ 1300 di terreno vegetale e scarto;

5) la durata del giacimento è pari a 2 anni, con una produzione media annua stimata di circa m³ 8464,82;

6) non interessa aree soggette a vincoli ostativi di cui all'art. 5, comma 2 della LR 2/2000 e ss.mm. ed ii.;

7) interessa direttamente aree soggette a vincoli condizionanti di cui all'art. 5, comma 6, lett. g - acquiferi dei complessi carbonatici - della LR 2/2000 e ss. mm. ed ii. così come definito ed univocamente individuato nel PRAE con il numero romano XXIX;

8) il giacimento, classificabile dal punto di vista geomorfologico come di monte di versante, sarà coltivato secondo la tecnica di coltivazione a spalteamenti successivi dall'alto verso il basso con microgradoni pari a m 1,40;

9) il recupero ambientale prevede la riprofilatura (35°) della scarpata con arretramento del ciglio superiore e la restituzione dell'area alla destinazione prevalente allo sfruttamento minerario;

10) i materiali vengono lavorati presso l'impianto ubicato in loc. zona industriale, nel comune di Cascia;

Considerato che l'intervento è compreso nell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii., punto 8. lett. i), e non ricade nei siti Natura2000, in aree naturali protette e in aree di salvaguardia delle acque superficiali (ex artt. 10, comma 2, lett. b, punti 1, 2 e 3 della L.R. 12/2010);

Tenuto conto che con nota prot. n. 102666 del 23 giugno 2010 il Servizio regionale precedente ha invitato i Servizi regionali competenti a partecipare alla conferenza istruttorio, convocata in seduta unica per il giorno 29 giugno 2010 alle ore 9.30, e ha invitato gli stessi Servizi ad esprimere entro tale data i pareri e le valutazioni di competenza;

Visto il parere del Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione pervenuto in data 29 giugno 2010, prot. n. 105802, nel quale si esprime parere favorevole all'accertamento di giacimento prescrivendo che:

- dovrà essere disposta cura approfondita nell'operazione di rinaturalizzazione che preveda un corretto inserimento paesaggistico basato su fotosimulazioni dalle zone di maggiore visibilità già individuate nel progetto, rispettando il più possibile la morfologia del luogo;

- dovranno essere adoperare tecniche di ingegneria naturalistica per il consolidamento dei versanti, con cura della scelta delle essenze autoctone e frutto di indagine vegetazionale delle limitrofe boscate e che abbia lo scopo di classificare le piante presenti per poi indirizzare l'intervento più omogeneo possibile con il contesto per preservarne l'elevato valore d'integrità naturalistica;

- che la manutenzione del riambientamento sia supervisionata con monitoraggio nei seguenti 5 anni, a cura della Provincia e Comune;

Preso atto del verbale della conferenza istruttorio del 29 giugno 2010, allegato al presente provvedimento;

Viste la D.G.R. 2282 del 27 dicembre 2007 con la quale è stato approvato l'elenco delle cave dimesse con l'indicazione dei prevedibili interventi e la D.G.R. 1499 del 26 ottobre 2009 con la quale è stato aggiornato ed integrato l'elenco delle cave ed in particolare per la cava dismessa in loc. Castel S. Giovanni - Valle Orsara nel comune di Cascia (PG) viene previsto un intervento di reinserimento;

Verificato che:

— l'area oggetto di richiesta non ricade nei siti di cui all'art. 5, comma 2, lett. f) (SIC, ZPS, SIR) della L.R. 2/2000;

— l'area del giacimento dista circa 4550 m dal SIC individuato dall'Id IT5210067;

Rilevato che il Servizio competente in materia di Valutazione di incidenza ambientale (V. inc. a), ancorché convocato, non ha fornito alcuna indicazione in merito né dettato alcuna prescrizione;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di non dover procedere alla Valutazione di incidenza ambientale (V. inc. A.), con riguardo all'intervento relativo al giacimento di cui trattasi;

Verificato inoltre che le emergenze ambientali che sono ricomprese nell'areale di intrusione visiva, ottenuto con metodologie GIS speditive open source appositamente sviluppate a partire dal DTM regionale e dall'area georiferita del giacimento, emergenze individuate dal vincolo condizionante "Nuclei e centri abitati", ai sensi dell'art.5, comma 6 lett. b della L.R. 2/2000 così come definito nel PRAE ed ivi indicato univocamente con il numero romano XXIV - Nuclei e centri abitati - sono rappresentate da:

— Fustagna; Castel San Giovanni; Valdonica, rispettivamente distanti 600 m; 660 m; 1220 m dal sito, siti ricompresi nel vincolo XXIV;

Ritenuto che le emergenze elencate subiscono ad oggi un limitato impatto ambientale essendo lo stesso indotto da una piccola superficie scoperta e grazie alla tecnica di coltivazione adottata (dall'alto verso il basso e contestuale ricomposizione a monte). L'impatto sarà ulteriormente ridotto per la limitata durata temporale dell'intervento (2 anni);

Visto che il volume medio utile annuo di produzione stimata è pari a circa 8.500 m³, valore estremamente limitato;

Visto il par. 2.1.1 del P.R.A.E. in merito ai criteri di coltivabilità ed in particolare:

- il mancato rispetto del criterio di superficie - rapporto tra superficie totale impegnata dall'attività di cava e volume utile dei materiali di cava - che risulta pari a 0,414 e quindi maggiore di 0,2;

- il mancato rispetto del criterio di cubatura per il quale si deve avere una cubatura utile totale superiore

a 300.000 mc contro i circa 16.900 mc dell'intervento in oggetto;

- il rispetto del criterio di purezza per il quale la percentuale dei materiali di scoperta, scarto o impurità deve essere inferiore al 10 per cento del totale del volume cavato e che risulta pari al 7,13 per cento;

Ritenuto però che:

- l'obiettivo dell'intervento è la miglior sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi di un sito di cava dismessa;

- l'area di cava dismessa, così come riconosciuta con la D.G.R. 2282 del 27 dicembre 2007, è limitata in estensione (7.500 mq);

- un intervento che interessasse un volume rispetto del citato criteri di cubatura non sarebbe rispettoso dell'art. 2, comma 1, lett. n, del R.R. n. 3/2005, nonché dello stato dei luoghi, risultando l'intervento non commisurato ne giustificabile con l'area di cava dismessa;

Ritenuto altresì, con riferimento alla presenza del vincolo condizionante diretto "acquiferi dei complessi carbonatici" indicato univocamente con il numero romano XXIX del P.R.A.E., che l'asportazione di terreno vegetale avverrà su una superficie limitatissima (\cong 1.500 mq), superficie che sarà subito ricomposta con l'apposizione di terreno vegetale e la piantumazione, e che inoltre il fronte ad oggi scoperto nell'arco temporale di 2 anni sarà totalmente ricoperto e vegetato;

Ritenuto che quanto sopra riportato migliori le caratteristiche finali del sito anche da un punto di vista idrogeologico;

Valutato inoltre che:

- l'intervento proposto è limitato e correttamente dimensionato rispetto al fine di effettuare il reinserimento ambientale, con riferimento all'attività estrattiva di cava dismessa, utilizza in maniera razionale la risorsa naturale, non appare significativo l'incremento di emissioni di polveri, rumore e vibrazione indotte dalle attività di escavazione;

- il giacimento, configurandosi come giacimento per il reinserimento di una cava dismessa con limitato ampliamento, è localizzato in un'area "ove è stata esercitata l'attività estrattiva che ha lasciato evidenti segni sul territorio non compatibili con l'assetto dei luoghi, con il contesto territoriale e paesaggistico interessato" come previsto dal R.R. n. 3/2005, e quindi inserita con D.G.R. 2282 del 27 dicembre 2007 e ss.mm.ii nell'elenco delle cave dimesse per la quale viene previsto un intervento di reinserimento con la finalità di ridurre i livelli di impatto;

- non appare significativo l'eventuale incremento di traffico di mezzi pesanti: il numero di passaggi/giorno di camion, stabilito in 4 A/R, non rappresenta difatti un incremento sostanziale e significativo del traffico locale;

- l'impatto sul patrimonio naturale, storico e culturale è limitato, e si ritiene che in tempi brevi (2 anni) vi sarà un sostanziale miglioramento rispetto allo stato attuale;

Ritenuto, per quanto espresso, che non vi siano ostacoli al riconoscimento del giacimento di che trattasi;

Ritenuto altresì, vista l'estensione dell'intervento, gli esiti della Conferenza istruttoria, i pareri pervenuti, l'istruttoria di competenza che il progetto definitivo di coltivazione del giacimento, nel caso in cui ne sia dichiarata la disponibilità, non deve essere sottoposto alla procedura di VIA;

Ritenuto che nella redazione del progetto definitivo

si debba tener conto delle indicazioni di cui ai pareri pervenuti, nonché ulteriori prescrizioni, tutte di seguito riportate:

- sia separata la frazione organica (terreno vegetale) dalla frazione arida o sterile di coltivazione, al fine di garantire il riutilizzo della prima per la copertura finale, e della seconda per il ritombamento;

- il progetto definitivo sia conforme alle disposizioni di cui al D.M. 117/2008, per quanto riguarda le strutture di deposito di cui all'art. 3, comma 1, lett. r) ibidem, ove necessario,

- dovrà essere disposta cura approfondita nell'operazione di rinaturalizzazione che preveda un corretto inserimento paesaggistico basato su fotosimulazioni dalle zone di maggiore visibilità già individuate nel progetto, rispettando il più possibile la morfologia del luogo;

- dovranno essere adoperate tecniche di ingegneria naturalistica per il consolidamento dei versanti, con cura della scelta delle essenze autoctone e frutto di indagine vegetazionale delle limitrofe boscate e che abbia lo scopo di classificare le piante presenti per poi indirizzare l'intervento più omogeneo possibile con il contesto per preservarne l'elevato valore d'integrità naturalistica;

- la manutenzione del riambientamento sia supervisionata con monitoraggio nei seguenti 5 anni, a cura della Provincia e Comune;

Ritenuto che alla conclusione della coltivazione del giacimento l'attività estrattiva sia completamente chiusa ed il sito sia riconsegnato definitivamente al contesto naturale e paesaggistico;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di valutare positivamente la compatibilità dell'intervento proposto, - Accertamento di giacimento di cava dismessa per un intervento di reinserimento, sito in loc. Castel S. Giovanni - Valle Orsara nel comune di Cascia (PG), proposto dalla ditta S.E.A. s.n.c. - così come descritto nelle sue interrelazioni con l'ambiente dal rapporto ambientale;

2. di dichiarare conseguentemente l'ammissibilità del riconoscimento di giacimento di cava dismessa, per la realizzazione di un intervento di reinserimento. sito in loc. Castel S. Giovanni - Valle Orsara nel comune di Cascia (PG), proposto dalla ditta S.E.A. s.n.c.;

3. di stabilire che il progetto definitivo per l'esercizio dell'attività estrattiva all'interno del giacimento oggetto della presente determinazione, nel caso in cui ne sia dichiarata la disponibilità, non è sottoposto alla procedura di VIA;

4. di dettare le seguenti indicazioni prescrittive, per la redazione del progetto definitivo, nel caso in cui sia dichiarata la disponibilità del giacimento:

- a. sia separata la frazione organica (terreno vegetale) dalla frazione arida o sterile di coltivazione, al fine di garantire il riutilizzo della prima per la copertura finale, e della seconda per il ritombamento;

- b. il progetto definitivo sia conforme alle disposizioni di cui al D.M. 117/2008, per quanto riguarda le strutture di deposito di cui all'art. 3, comma 1, lett. r) ibidem, ove necessario,

c. dovrà essere disposta cura approfondita nell'operazione di rinaturalizzazione che preveda un corretto inserimento paesaggistico basato su fotosimulazioni dalle zone di maggiore visibilità già individuate nel progetto, rispettando il più possibile la morfologia del luogo;

d. dovranno essere adoperate tecniche di ingegneria naturalistica per il consolidamento dei versanti, con cura della scelta delle essenze autoctone e frutto di indagine vegetazionale delle limitrofe boscate e che abbia lo scopo di classificare le piante presenti per poi indirizzare l'intervento più omogeneo possibile con il contesto per preservarne l'elevato valore d'integrità naturalistica;

e. la manutenzione del riambientamento sia supervisionata con monitoraggio nei seguenti 5 anni, a cura della Provincia e Comune;

5. di disporre che:

a. copia conforme della presente determinazione venga notificata alla Provincia di Perugia, ai fini della conferenza di copianificazione di cui all'art. 5-bis della L.R. 2/2000,

b. la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

c. di dare atto che la documentazione originale relativa al presente provvedimento, la quale per sua natura e consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata presso gli archivi della Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture, Servizio Giuridico, economico-finanziario e amministrativo, Sezione Affari generali e personale, sede di piazza Partigiani;

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 21 luglio 2010

Il dirigente di servizio
ANDREA MONSIGNORI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 luglio 2010, n. 6543.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - "Progetto per la realizzazione di una struttura per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature connesse all'attività di manutenzione e salvaguardia del bosco". Comune di Magione. Prop. La Marzolana soc. coop.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;

Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;

Vista la D.G.R. n. 5 dell'8 gennaio 2009;

Vista l'istanza del sig. Fuso Eolo, acquisita agli atti con prot. n. 80675, in qualità di legale rappresentante dalla società cooperativa "La Marzolana" per il "Progetto per la realizzazione di una struttura per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature connesse all'attività di manutenzione e salvaguardia del bosco", in località S. Arcangelo;

Accertato che il luogo di intervento interessa il territorio comunale di Magione ed è situato all'intero del SIC IT 5210026 "Monti Marzolana - Montali", a ridosso del SIC IT 5210018 "Lago Trasimeno" ed è contiguo al SIC IT5210029 "Boschi e brughiere di Podere Pianello e Farneto";

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/2000, una *Valutazione di incidenza favorevole* sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, del progetto, sugli *habitat* sulle specie per i quali il sito è stato individuato a condizione che vengano ridotte sostanzialmente le pretese superficiali di pertinenza del fabbricato (strada e piazzale) di cui peraltro si dovrà garantire la permeabilità;

2. di disporre che:

a) copia conforme della presente determinazione venga notificata al soggetto proponente: sig. Fuso Eolo, via Case Sparse, 32/B - S. Arcangelo, Magione, al Comune di Magione e al Corpo forestale dello Stato - c/o Coordinamento provinciale di Perugia, via Fontivegge, 55, 06100 Perugia;

b) la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 22 luglio 2010

Il dirigente di servizio
PAOLO PAPA

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI: VIA, VAS E SVILUPPO SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 luglio 2010, n. 6547.

D.Lgs. 152/2006, L.R. 12/2010, e s.m.i., D.G.R. n. 806/2008 - Procedura di Verifica di assoggettabilità: "Realizzazione attività di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi", sito in via Narni, 214/A, nel comune di Terni, provincia di Terni. Soggetto proponente: Anticonome Gianluca in qualità di legale rappresentante della società Rigenenra s.r.l. con sede legale nel comune di Terni, provincia di Terni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 806 del 30 giugno 2008;

Vista l'istanza pervenuta in data 6 maggio 2010, acquisita agli atti con prot. n. 0074865 del 6 maggio 2010, con la quale il soggetto proponente sig. Anticonome Gianluca in qualità di legale rappresentante della società Rigenera s.r.l. ha presentato alla Regione Umbria - Servizio VI°, Valutazioni ambientali: VIA, VAS e sviluppo sostenibile - richiesta di procedura di Verifica di assoggettabilità ai sensi delle sopracitate normative, relativamente al progetto: "*Impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi*", ubicato in via Narni, 214/A, comune di Terni in provincia di Terni;

Atteso che dalla documentazione allegata all'istanza emerge che il progetto in questione è oggetto di "*Auto-ricorrenza alle emissioni in atmosfera*" ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che pertanto in data 14 aprile 2010 si è svolta presso la Provincia di Terni la 1ª Conferenza di Servizi, conclusasi con dichiarazione di *procedibilità dell'istanza* e l'invito al proponente a presentare istanza di Verifica di assoggettabilità presso i competenti uffici regionali;

Atteso altresì che il progetto in questione afferisce alla seguente categoria progettuale, di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: punto 7, lettera z.b): "*Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

Vista la pubblicazione dell'avviso al pubblico avvenuta nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 19 del 4 maggio 2010, parte III;

Vista la pubblicazione dell'avviso al pubblico avvenuta all'Albo Pretorio del Comune di Terni per 45 giorni a partire dal 4 maggio 2010;

Visto l'attestato di conformità delle copie digitali rispetto alle copie cartacee;

Preso atto della dichiarazione di "compatibilità urbanistica" rilasciata al proponente dal Comune di Terni - Ufficio Urbanistica, con nota prot. n. 0082628 del 4 maggio 2010;

Preso altresì atto della certificazione, rilasciata dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Terni, per quanto attiene la presenza di vincoli riguardanti l'"ambito di applicazione" di cui all'art. 10, comma 5 della L.R. n. 12/2010, dalla quale risulta che i terreni interessati dal progetto non ricadono, neanche parzialmente, all'interno di:

— aree naturali protette;

— siti Natura 2000 dell'Umbria: SIC, ZPS;

— aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano limitatamente alle "zone di rispetto";

Vista la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza;

Verificata la completezza della documentazione presentata ai sensi della D.Lgs. 152/2006, L.R. 12/2010 e s.m.i. e della D.G.R. n. 806/2008;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in merito al progetto in argomento;

Vista la nota prot. n. 0085019 del 24 maggio 2010 con la quale il Servizio VI ha provveduto a comunicare la procedibilità dell'istanza di Verifica di assoggettabilità al soggetto proponente sig. Anticonome Gianluca in qualità di legale rappresentante della società Rigenera s.r.l. con sede legale nel comune di Terni, provincia di Terni;

Considerato che con nota prot. n. 0102719 del 23 giugno 2010, il Servizio procedente ha provveduto a convocare i Servizi regionali competenti in materia ambientale, l'ARPA Umbria e il dott. Mario Mossone (esperto per la chimica) alla conferenza istruttoria fissata in seduta unica per il giorno 9 luglio 2010, invitando gli stessi ad esprimere i pareri e le valutazioni di competenza entro i termini ivi indicati;

Visto il parere dei Servizi tecnici regionali pervenuto in data 1 luglio 2010, prot. n. 0107770 (classificato 1/1);

Tenuto conto del verbale e degli esiti della Conferenza istruttoria svoltasi in data 9 luglio 2010;

Visti i pareri successivamente pervenuti da parte di:

— dott. Mario Mossone (esperto per la chimica), acquisito in sede di conferenza istruttoria (classificato 2/1);

— Servizio IV - Risorse idriche e rischio idraulico acquisito agli atti con prot. n. 0113308 del 13 luglio 2010 (classificato 3/1);

— Servizio VII - Valorizzazione e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione, acquisito agli atti con prot. n. 0117421 del 20 luglio 2010 (classificato 4/1);

— ARPA Umbria, acquisito agli atti con prot. n. 0118495 del 21 luglio 2010 (classificato 5/1);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. n. 806/2008 l'esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) del progetto relativo a "*Impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi*", ubicato in via Narni, 214/A, nel comune di Terni, provincia di Terni, proposto da Anticonome Gianluca, in qualità di legale rappresentante della società Rigenera s.r.l. nel rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1.1 dovrà essere attuato un monitoraggio delle polveri individuando opportunamente alcuni ricettori più prossimi all'area, in riferimento anche alle direzioni prevalenti dei venti. I campionamenti e le misure dovranno essere effettuati prima dell'inizio dell'attività (punto zero) e successivamente, al fine di valutare la

necessità o meno di misure di mitigazione nonché, eventualmente, l'efficacia delle stesse;

1.2 in riferimento alla componente ambientale rumore, data la localizzazione dell'impianto, dovrà essere effettuato un periodico monitoraggio acustico in fase di esercizio attraverso la realizzazione di idonee indagini fonometriche a livello del ricettore maggiormente esposto ed, eventualmente, andranno predisposte opportune misure di mitigazione;

1.3 dovranno essere rispettate tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque ed in materia di rischio idraulico;

1.4 dovrà essere prevista la realizzazione di una idonea copertura anche per i materiali ferrosi;

1.5 le modalità di messa in riserva dei rifiuti classificati 3.1 e 3.2 dovranno essere svolte nel pieno rispetto del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., con particolare riferimento ai punti 1, 2, 3, 4 dell'allegato 5;

2. di stabilire che sono fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento in progetto ai sensi delle normative vigenti;

3. di disporre che:

a) copia conforme della presente determinazione venga notificata al sig. Anticonome Gianluca, in qualità di legale rappresentante della società Rigenera s.r.l. - via Narni, 214/A, nel comune di Terni, provincia di Terni;

b) copia conforme della presente determinazione venga notificata alla Provincia di Terni - Settore Ambiente, viabilità e LL.PP. U.O.C. emissioni, energia, autorizzazioni integrate ambientali per il seguito di competenza;

c) copia conforme della presente determinazione venga notificata al Comune di Terni, Ufficio Urbanistica;

d) copia della presente determinazione venga inviata a tutti i soggetti invitati a partecipare al procedimento in oggetto;

e) copia della presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito web della Regione Umbria;

4. di dare atto che tutta la documentazione in copia originale relativa al presente atto, la quale per sua natura e consistenza non può essere allegata allo stesso, sarà depositata presso gli archivi della Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture, Servizio I - Giuridico, economico-finanziario e amministrativo;

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 22 luglio 2010

Il dirigente di servizio
FRANCESCO CICHELLA

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

MODALITÀ DI VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria Betti - via del Sette, 1 Centro Ufficio Buffetti - Ponte San Giovanni via Manzoni 202-204 Libreria Grande - Ponte San Giovanni via Valtiera 229/L-P	CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio
TERNI:	Libreria Goldoni - via I° Maggio, 29 Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25	FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 Cartolibreria Leonardo via S. Maria Infraportas, 41
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto via Sacro Tugurio	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
CASCIA:	La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23	GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CITTÀ DI CASTELLO:	Hobby's Park - Libreria del Maestro via Pomerio S. Florido, 16-bis Cartoleria F.lli Paci s.n.c. via Piero della Francesca	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
		MARSCIANO:	Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
		TODI:	Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 18/C
		SPOLETO:	Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi, 41/a-43

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2010 (IVA compresa)

- A) **Parte I-II (Serie generale) - settimanale** compresi i supplementi ordinari e gli indici:
- | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------------|
| — annuale | euro 67,00 | — costo di un fascicolo (sino a 32 pagine) ... | euro 1,20 |
| — semestrale | euro 38,00 | | |
- B) Supplementi straordinari:
- | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|
| — Abbonamento annuale | euro 140,00 | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|
- C) **Parte III (Avvisi e concorsi) - settimanale** compresi i supplementi e gli indici:
- | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------------|
| — annuale | euro 58,00 | — costo di un fascicolo (sino a 32 pagine) ... | euro 1,20 |
| — semestrale | euro 30,00 | | |
- D) **Parte IV - (decisioni Comitato di controllo) (sospesa pubblicazione)**
- | | |
|---|-------------------------|
| — Prezzo dei fascicoli del Bollettino Ufficiale (tutte le parti) superiori alle 32 pagine | euro 0,90 |
| | a 16° o frazione |
- Per numero arretrato si intende quello delle annate precedenti l'esercizio in corso.
- Il termine per il rinnovo o la sottoscrizione di nuovi abbonamenti è pertanto fissato come segue:
- entro il 21 dicembre 2009 per il rinnovo degli abbonamenti in corso;
 - entro il 31 gennaio 2010 per gli abbonamenti annuali e per quelli del primo semestre;
 - entro il 31 luglio 2010 per gli abbonamenti del secondo semestre.
- Nel caso di sottoscrizioni effettuate dopo il 21 dicembre 2009, ed entro la data suindicata saranno inviati, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 31 gennaio e, in ogni caso, prima del 30 giugno 2010 non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. Questi potranno eventualmente essere ritirati a cura dell'interessato presso la redazione B.U.R. I versamenti per abbonamenti annuali effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. I versamenti per abbonamenti semestrali effettuati dopo il 30 aprile saranno considerati validi per il semestre successivo.
- La parte V è gratuita e viene inviata agli abbonati alla parte I-II e alle sedi delle organizzazioni che ne facciano richiesta alla Direzione.
- E) **Raccolta di "leggi e regolamenti"** (4 fascicoli trimestrali + indice annuale e coperta per rilegare i fascicoli trim.li)
- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|
| — abbonamento annuale ... | euro 29,00 | — costo di un fascicolo trimestrale | euro 9,00 |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|
- F) **Raccolta di "decreti del Presidente della Giunta regionale"** (2 volumi semestrali)
- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| — abbonamento annuale ... | euro 38,00 | — costo di un volume semestrale | euro 21,00 |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|

I versamenti relativi agli abbonamenti vanno effettuati o sul c.c.p. n. 12236063 intestato "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria" - Palazzo Donini - corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia, specificando l'esatta causale del versamento o con bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 60Y0760103000000012236063.

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2010

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione deve essere redatto in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

I testi da pubblicare dovranno pervenire entro le ore **12,00** del lunedì della settimana precedente quella in cui si richiede la pubblicazione.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12236063 intestato a "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - corso Vannucci, 96 - Perugia" indicando sede legale; indirizzo; partita IVA e codice fiscale.

Il costo delle inserzioni è fissato per ogni rigo dattiloscritto (massimo 60 battute) o frazioni di esso nel modo seguente:

- **euro 1,70 + IVA al 20%** con invio del testo in formato sia elettronico (floppy disk o posta elettronica) che cartaceo;
- **euro 2,30 + IVA al 20%** con invio del testo in formato esclusivamente cartaceo.

Nel caso che il testo contenga tabelle o immagini sarà applicata la tariffa a pagina formato A4 (considerando un ingombro pari a 100 righe) nel modo seguente:

- **euro 170,00 + IVA al 20%** con invio del testo in formato sia elettronico (floppy disk o posta elettronica) che cartaceo;
- **euro 230,00 + IVA al 20%** con invio del testo in formato esclusivamente cartaceo.

L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo telefonico con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è conforme all'originale.

Casella di posta elettronica: bur@regione.umbria.it - n. fax: **075 5043472**